

0027. Estinzione della persona giuridica

Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo II: delle associazioni e delle fondazioni Art.27. Estinzione della persona giuridica.

Art. 27. Estinzione della persona giuridica.

1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
2. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.] (1)

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Documenti collegati:

[Associazioni e fondazioni - fondazioni - estinzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10929 del 19/05/2014](#)

Irregolarità nell'amministrazione - Cause di scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente - Contrasti tra i componenti del consiglio - Inclusione. In materia di fondazioni, le gravi irregolarità dell'amministrazione, cui l'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367,

[Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Riforma del credito fondiario – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006](#)

Esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario nei confronti del proprio debitore dichiarato fallito - Esclusione dell'obbligo di notificare il precetto - Possibilità di iniziare e proseguire l'azione esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento - Eliminazione del potere della

[esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006](#)

Riforma del credito fondiario - Esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario nei confronti del proprio debitore dichiarato fallito - Esclusione dell'obbligo di notificare il precetto - Possibilità di iniziare e proseguire l'azione esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento

0027. Estinzione della persona giuridica

[Edilizia popolare ed economica - in genere - I.S.E.S. - Soppressione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7655 del 18/08/1997](#)

Successione degli I.A.C.P. - Effetto automatico della soppressione - Esclusione - Procedimento di liquidazione - Necessità - Conseguenza in ordine a domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione di suolo privato. La successione degli Istituti autonomi case popolari nelle

[Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - interpretazione - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - capacità - di ricevere per testamento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5664 de](#)

Disposizione a favore di un ente ospedaliero privato della personalità giuridica al momento della apertura della successione - Inefficacia della disposizione testamentaria - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di ente ospedaliero risultante poi inserito in una struttura più ampia facente capo

[Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Scioglimento - Dell'associazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992](#)

Rapporti giuridici pendenti - Liquidazione - Organi legittimati - Procedura di liquidazione - Disciplina applicabile. Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'

[Edilizia popolare ed economica - gescal - gestione case per i lavoratori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990](#)

Soppressione - successiva degli istituti autonomi case popolari - procedimento di liquidazione - necessità - conseguenza.* La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla Gescal, non si

[Edilizia popolare ed economica - gescal - gestione case per i lavoratori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990](#)

Soppressione - successiva degli istituti autonomi case popolari - procedimento di liquidazione - necessità - conseguenza.* La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla Gescal, non si

[Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 187 del 14/01/1987](#)

0027. Estinzione della persona giuridica

In genere - criterio dell'esistenza o dell'inesistenza del potere della p.a. di incidere sulla posizione di diritto soggettivo - questione attinente al fondamento nel merito della domanda
Ininfluenza - fattispecie (estinzione di persona giuridica e devoluzione dei suoi beni ad altro ente in

[Previdenza \(assicurazioni sociali\) - casse di mutualità e fondi previdenziali – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982](#)

Fondi speciali di previdenza - mancato riconoscimento della personalità giuridica - conseguenza - disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute - applicabilità - EFFETTI.* I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti nello ambito della previsione dell'art. 2117

[Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati \(post corporativi\) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982](#)

Attività sindacale - assemblea - convocazione ai sensi e con le modalità ex artt. 20 e 25 della legge n. 300 del 1970 Partecipazione dei lavoratori affiliati a talune associazioni sindacali ma non di tutti gli iscritti al fondo speciale di previdenza - deliberazione dello scioglimento di detto

[Edilizia popolare ed economica - iacp - istituti autonomi case popolari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980](#)

Successione nelle situazioni e nei rapporti inerenti agli immobili già appartenenti alla gescal, all'ises e all'incis - effetto automatico della soppressione di questi enti Esclusione - conseguenza del procedimento di liquidazione degli appositi comitati ministeriali - configurabilità -

[Edilizia popolare ed economica - iacp - istituti autonomi case popolari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980](#)

Successione nelle situazioni e nei rapporti inerenti agli immobili già appartenenti alla gescal, all'ises e all'incis - effetto automatico della soppressione di questi enti - esclusione - conseguenza del procedimento di liquidazione degli appositi comitati ministeriali - configurabilità

[Persona giuridica - associazioni non riconosciute - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 11/05/1977](#)

Estinzione - disciplina applicabile - locazioni e sublocazioni stipulate da una associazione non riconosciuta estinta - pendenza.* In materia di Estinzione delle associazioni non riconosciute, mancando una normativa giuridica specifica, deve farsi ricorso, in assenza di una diversa

0027. Estinzione della persona giuridica

volontà

[Enti pubblici - soppressione ed estinzione - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 18/04/1977](#)

Provvedimenti sulla sorte dei beni patrimoniali e definizione dei rapporti giuridici pendenti -
soggetto tenuto a tale compito - ricorso notificato all'incis dopo la sua soppressione -
inammissibilità - soggetto tenuto a provvedere ai beni e alla definizione dei rapporti - comitato
per l'edilizia

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

C.C.

CC

27

estinzione

persona giuridica